



COMUNICATO UFFICIALE N. **217** DEL **26 maggio 2025**

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE BKT

Gare del 25 maggio 2025 - Play-off semifinali ritorno

Cremonese-Juve Stabia 3-0

Spezia-Catanzaro 2-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 26 maggio 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " **N. 84**

SERIE BKT

Gare del 25 maggio 2025 - Play-off semifinali ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

217/573



**LEGA NAZIONALE
PROFESSIONISTI SERIE B**

Via I. Rosellini, 4 - 20124 Milano - Italy T. +39 02 699101 r.a.
PEC legab@legalmail.it W. legab.it C.F. 97557110158 P.IVA 07112250969



a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dei play-off semifinali ritorno sostenitori delle Società **Catanzaro, Cremonese, Juve Stabia e Spezia** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. **JUVE STABIA** per avere suoi sostenitori, al 24° del secondo tempo, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **CREMONESE** per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; per avere inoltre, al 15° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

BIASCI Tommaso (Catanzaro): per avere, al 41° del secondo tempo, colpito un calciatore avversario con una manata all'addome.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ANDREONI Cristian (Juve Stabia): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

BARBIERI Tommaso (Cremonese)

LA MANTIA Andrea (Catanzaro)

MATEJU Ales (Spezia)
VALOTI Mattia (Cremonese)
VAZQUEZ Franco Damian (Cremonese)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

FALCINELLI Diego (Spezia)
SCOGNAMILLO Stefano (Catanzaro)
THIAM Ngagne Demba (Juve Stabia)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

PAGLIUCA Guido (Juve Stabia): per avere, al 17° del secondo tempo, assunto reiteratamente un atteggiamento irridente nei confronti del Direttore di gara.

Il Giudice Sportivo: *cons. Ines Pisano*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 26 MAGGIO 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Bedin